



SENT. NR. 27/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46136 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS, C.F.: OMISSIS, residente in OMISSIS alla via OMISSIS, rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Sonia Marzano, C.F.: MRZSNO69S68F284Q, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni al fax 0532/1776178 e/o indirizzo pec: sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it, ed elett.te dom.to nel di lei studio sito in Ferrara alla via Borgo dei Leoni 16

RICORRENTE

CONTRO

Ministero della Difesa Aeronautica Militare in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

PIACCIA all'Ecc.ma Corte dei Conti adita, per i motivi di cui in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

SENT. NR. 27/2025/M

NEL MERITO: ritenere e dichiarare che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, illeciti, viziati, affetti da nullità insanabile, disporre l'annullamento e conseguentemente dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da Spondiloartrosi diffusa con ernie discali L4-L5 e L5-S1 con edema reattivo della spongiosa, o ancor meglio da Lomboartrosi con discopatie protrusive multiple a medio-severa incidenza funzionale e con segni EMG accertati di radicolopatia L5 a sinistra di natura post traumatica, e che tale infermità è da considerarsi dipendente da causa di servizio e da ascrivere ai fini indennitari e pensionistici la si reputa meritevole di ascrizione alla tabella A 6^a ctg. giusta DPR n. 915/78 e s.m.i. per identità col punto 18), le nevriti e i loro esiti permanenti.

Per Ministero della Difesa Aeronautica Militare in persona del Ministro p.t.:

in via pregiudiziale che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione ovvero inammissibile per violazione dell'art. 153 comma 1 lett.

b) del codice di giustizia contabile; che sia dichiarata l'estromissione dal presente giudizio dell'Amministrazione Difesa per mancanza di legittimazione passiva, con chiamata in causa dell'INPS. - in via principale che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio; -in ulteriore subordine, la condanna del MEF alle spese di giudizio.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio il Ministero della Difesa Aeronautica Militare in persona del Ministro p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna

SENT. NR. 27/2025/M

esponendo che:

egli, attualmente in forza presso il 15° Stormo A.M. in OMISSIS, è un Ufficiale Arma Aeronautica Ruolo Speciale, Categoria Controllore Traffico Aereo, arruolato in A.M. il 21.09.1987, in carriera dapprima quale Sottufficiale Assistente al Traffico Aereo e dislocato in varie destinazioni di servizio, in prevalenza in Sala Operativa, quindi, promosso Ufficiale dal 04.12.1999, dall'18.07.2012 è transitato nella categoria Supporto Logistico Specialità Logistica.

Il Ten Col. OMISSIS, così come risulta dal proprio stato di servizio e dal rapporto informativo a firma del Ten Col. OMISSIS, ha partecipato a diverse operazioni sia fuori che all'interno dei confini nazionali e, precisamente;

a) nel 2002 a OMISSIS per l'operazione " OMISSIS" con incarico di Controllore del Traffico Aereo presso la Torre di Controllo con turni HJ (alba/Tramonto);

b) nel 2005 in OMISSIS con incarico A3 Operation ATC presso la sala operativa con orario di lavoro esteso;

c) nel 2006 ad OMISSIS con incarico di OPFOR AIR Coordination presso la Sala Operativa con orario di lavoro esteso;

d) nel 2008 a OMISSIS per la " OMISSIS" con incarico di JFACC A3 AOD Cell. Presso la sala Operativa con orario di lavoro esteso;

e) sempre nel 2008 in OMISSIS per la missione " OMISSIS" con incarico di Air OPS Watch Keeper presso la Sala Operativa con orario di lavoro esteso;

f) nel 2010 in OMISSIS per l'operazione " OMISSIS" con incarico di

SENT. NR. 27/2025/M

Air OPS Watch Keeper presso la Sala Operativa con orario di lavoro esteso;

g) nel 2011 CAOC 5 in OMISSIS nell'ambito dell'operazione "OMISSIS" con incarico J4 Deputy Chief presso il Bunker con turni HJ; nel 2013 ad Herat con incarico di Capo Centro Operativo presso la Sala Operativa con Orario Esteso;

h) nel 2014 in OMISSIS per l'operazione "OMISSIS" con incarico A4 Combat Service Supporto presso la Sala operativa con orario di lavoro esteso;

i) nel 2015 a OMISSIS nell'ambito dell'operazione "OMISSIS" con incarico di Combat Service Support presso la OMISSIS con orario di lavoro esteso;

j) sempre nel 2015 in OMISSIS per l'operazione "OMISSIS" con incarico CJ\$ Support Fivision presso la sala operativa con orario di lavoro esteso;

k) nel 2016 a OMISSIS per l'operazione "OMISSIS" con incarico di Combat Service Support presso la DIREX con orario di lavoro esteso;

l) sempre nel 2016 a OMISSIS per l'operazione "OMISSIS" con incarico di Combat Service Support presso il OMISSIS con orario di lavoro esteso;

m) nel 2017 a OMISSIS per l'operazione "OMISSIS" con incarico J4 Chief presso OMISSIS con orario di lavoro esteso;

n) Nel 2018 a OMISSIS - Furbara per l'operazione "OMISSIS" Combat Service Support presso la OMISSIS con orario di lavoro esteso;

o) nel 2018/2019 a OMISSIS con incarico di Comandante della

SENT. NR. 27/2025/M

OMISSIS presso la OMISSIS con orario esteso;

p) nel 2019 a OMISSIS per l'operazione " OMISSIS" con incarico di Combat Service Support presso la OMISSIS con orario di lavoro esteso. L'incarico di Controllore del Traffico Aereo, sia esso svolto in sala operativa che in Uffici di Operazioni e di Logistica e di Informazioni Integrate, ha comportato non solo orari di lavoro non convenzionali ma soprattutto di lavorare in situazioni "austere" ed "estreme", ed infatti il Ten. Col. OMISSIS ha dovuto prestare la propria attività lavorativa in situazioni climatiche avverse con forti sbalzi termici e di umidità(ad esempio in OMISSIS ed a OMISSIS), inoltre le Sale Operative, spesso ubicate in Bunker, presentano delle temperature molto basse per condizionare gli apparati elettronici in uso; è stato sottoposto a notevoli disagi e sforzi fisici.

Nel 2014, con l'insediamento della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali sul sedime di OMISSIS, tutte le attività addestrative di Reparto si sono intensificate e svolte in luoghi diversi. Tali eventi hanno impegnato il personale diurnamente per più giorni consecutivi con ogni condizione climatica e condotte in tende o in Sale Operative Containerizzate esposte ad ogni variazione climatica con forti escursioni termiche sia nella stagione invernale che estiva.

La criticità del lavoro svolto dall'odierno ricorrente ha raggiunto i massimi livelli soprattutto durante l'attività di servizio svolta nell'area del OMISSIS ed a OMISSIS in qualità di Comandante della OMISSIS dove gli spostamenti sugli automezzi militari verso il luogo di lavoro giornaliero (aeroporto e Porto di OMISSIS) erano frequenti e quotidiani

SENT. NR. 27/2025/M

e risultavano sempre critici a causa dell'asperità del terreno e dal traffico congestionato in una zona dell'Africa soggetta ad alte temperature e forti escursioni termiche nell'arco della giornata.

L'attività di servizio espletata a OMISSIS è stata indirizzata alla gestione del transito del personale militare e civile, dei loro bagagli, materiali dell'amministrazione, armi e munizioni curandone le operazioni di imbarco con la preparazione delle palette e sbarco con la consegna dei materiali presso l'area cargo. I colli venivano caricati e scaricati sulle palette manualmente con notevole dispendio di energie e soprattutto carico di lavoro. Tale attività era espressamente contemplata nel mansionario.

Nella settimana dal 10 al 16 dicembre 2018 l'attività lavorativa ha subito un notevole incremento per assicurare sia il re-deployment da OMISSIS a OMISSIS di 203 militari somali con relativi bagagli, sia il re-deployment da OMISSIS in Italia di n. 56 Carabinieri e relativi bagagli e munizioni, movimentando carichi nell'area cargo per il caricamento e le pesature delle palette da imbarcare (v. doc. nn. 4 e 5).

La suddetta attività è stata particolarmente intensa in quanto sono stati gestiti 260 militari e movimentati 540 bagagli con le relative operazioni di preparazione e certificazione palette. In quel periodo nell'area cargo vi era una temperatura superiore a 50°C.

Già dal 17.12.2018, giorno successivo alla predetta attività lavorativa, l'odierno ricorrente ha iniziato ad accusare dolori generalizzati a tutta la schiena, gamba e ginocchio sinistro, con grave difficoltà alla deambulazione motivo per cui si vedeva costretto ad assumere degli

SENT. NR. 27/2025/M

antinfiammatori che, però, non sortivano effetto alcuno.

In data 18 e 19 dicembre 2018 il Ten. Col. OMISSIS ricorreva alle cure dell'infermeria del "OMISSIS" di OMISSIS ed in data 20.12.2019 veniva redatta una Dichiarazione Medica di lesione traumatica con n. 2 giorni di riposo.

Rientrato in Patria l'odierno ricorrente si rivolgeva al medico curante il quale gli prescriveva una RX "Cervicale-Lombosacrale-Dorsale" che veniva eseguita in data 28.12.2018 presso l'Ospedale Privato Accreditato OMISSIS (v. doc. n. 8) e la RM " Rachide Lombosacrale" eseguita in data 06.04.2019 sempre presso il suddetto nosocomio (v. doc.9).

In data 22.02.2019 il OMISSIS veniva sottoposto a visita specialistica fisiatrica presso l'USL OMISSIS - OMISSIS a seguito della quale il medico confermava che l'intensa attività lavorativa svolta a OMISSIS ed in un ambiente soggetto a forti escursioni termiche aveva sensibilmente contribuito all'insorgenza della patologia accusata.

Con verbale modello BL/B n OMISSIS la C.M.O. di OMISSIS con riferimento all'infermità di "spondiloartrosi diffusa con ernie discali L4-L5 e L5-S1 con edema reattivo della spongiosa" riteneva che la stessa andava ascritta alla tabella A ctg 8.

Con decreto del 12.01.2023 la Direzione Générale della Previdenza Militare e della Leva decretava che "L'infermità Anterolistesi degenerativa L5 S1 in soggetto con discopatia lombare diffusa con modesta sofferenza radicolare EMG accertata, sofferta dal tenente Colonnello OMISSIS, nato il 28.10.1967 a OMISSIS, è riconosciuta NON

SENT. NR. 27/2025/M

dipendente da causa di servizio, pertanto, l'istanza di equo indennizzo presentata in data 14.06.2019 è respinta".

Pertanto, agiva per la dichiarazione della dipendenza da causa di servizio, concludendo come in epigrafe.

Il Ministero della Difesa eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito insisteva per il rigetto del ricorso.

Disposta CTU, trasferito l'originario relatore, alla udienza del 18.3.2025, con l'assistenza della dott.ssa Antonietta MONACO, dopo la discussione la causa passava in decisione e veniva decisa con separato dispositivo

DIRITTO

§ GIURISDIZIONE

In via preliminare il ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte.

Sul punto valgono le seguenti considerazioni.

Da tempo immemorabile la dottrina si è interrogata sulla sussistenza dell'interesse che, ai sensi dell'art. 100 del codice di rito, legittimi una azione di mero accertamento, o di accertamento negativo.

Orbene la risposta della dottrina e della giurisprudenza è che, quante volte vi sia una res dubbia in ordine alla spettanza di un bene della vita, tante volte sarà possibile agire in mero accertamento.

Innanzitutto, occorre chiarire che le azioni di accertamento non sono proponibili nel caso in cui sono volte soltanto all'accertamento od alla contestazione di un fatto, ma sono, viceversa, proponibili quando mirano all'accertamento della sussistenza di un diritto o di un'altra

SENT. NR. 27/2025/M

posizione soggettiva, nonché quando mirano all'accertamento di uno status, inteso come sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona, dal cui riconoscimento derivi, sulla base di una norma di diritto, l'attribuzione al soggetto di determinati diritti (C. 4516/2003; T. Bari 6.4.2016).

Più in particolare, è stato rilevato che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (C. 7096/2012; C. 8464/2011; C. 13556/2008; C. 4496/2008; C. 10661/2004; C. 9172/2003; C. 16022/2002; C. 7264/1994; T. Roma 23.1.2020; T. Roma 24.1.2019).

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 cod. proc. civ.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire

SENT. NR. 27/2025/M

degno di tutela. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7096 del 09/05/201).

Orbene, alla luce delle precedenti coordinate ermeneutiche, anche in relazione al *petitum* sostanziale, sussiste l'interesse ad agire e la giurisdizione della Corte dei conti.

Parte ricorrente, infatti, ha chiesto il seguente bene della vita
DICHIARAZIONE DEL PROPRIO STATUS INVALIDANTE COME
DERIVANTE DA CAUSA DI SERVIZIO.

Egli, in sostanza, ha chiesto un accertamento (dipendenza della malattia da causa di servizio) non in vista di un bene attuale, attinente alla sua attività lavorativa, ma in relazione ad un bene certo nell'an (la pensione), incerto nel quando, ma, soprattutto, incerto nel *quantum*.

Se la malattia di cui soffre dipende dal servizio prestato allora il quanto sarà maggiore rispetto a quello che gli spetterebbe in via ordinaria.

È stata pertanto non la situazione attuale, quanto piuttosto la situazione attesa, a radicare la giurisdizione della Corte.

Infatti, si avrà giurisdizione del giudice amministrativo se il fatto generatore del diritto (dipendenza della malattia da servizio) incide sulla sua situazione attuale; giurisdizione della Corte dei conti se si chiede una pensione commisurata alla malattia che deriva da causa di servizio.

§ MERITO

Rileva, innanzitutto, la presenza agli atti del ricorso, oltre che dei rapporti informativi, anche di una dichiarazione di lesione traumatica
n OMISSIS in data 20 dicembre 2018, redatta dall'Ufficiale Medico della
base militare italiana di supporto cellula OMISSIS di OMISSIS, in
occasione della Missione in territorio estero da parte dell'Ufficiale in

esame.

Nell'occasione il ricorrente a termine di un'attività di servizio, svolta per permettere il redeployment di 203 militari Somali da OMISSIS a OMISSIS e di 56 Carabinieri appartenenti alla M.I.A.D.I.T. 10 da OMISSIS in Patria, in cui lo stesso ha svolto un'attività prolungata di mobilitazione dei carichi, iniziata dal giorno 10.12.2018 e conclusasi il giorno 16.12.2018, si è rivolto all'infermeria del Comando a causa dell'insorgenza di vivo dolore a carico del rachide cervicale e lombare.

Tale condizione morbosa veniva trattata con antinfiammatori e con due giorni di riposo medico per "principio di radicolite da probabile discopatia nei tratti cervicale e lombare" e ai fini medico-legali, si allegavano due relazioni testimoniali di militari presenti al fatto e si chiudeva il giudizio: "ritenendo verosimile che i fatti siano avvenuti nelle circostanze di modo, tempo e luogo sopra citati.

Dunque, seppur le attività di un controllore di volo e più genericamente di un Ufficiale siano primariamente quelle di coordinazione, supporto, predisposizione, cura, garanzia ed assicurazione di un determinato servizio, è altrettanto pacifico che in una missione in territorio estero ci sia l'esigenza di svolgere anche mansioni più elementari, quali la necessità di dover fornire ausilio al personale comandato ad eseguire un determinato servizio manuale al fine di favorire il massimo rendimento e garantire con gli esigui mezzi a disposizione un risultato ottimale alle diverse sfide emergenti nel quotidiano in territorio sovente ostile.

Tale circostanziata evidenza medico-legale, approfondita con esami di

SENT. NR. 27/2025/M

radiodiagnostica dall'Ufficiale all'atto del rientro in territorio italiano, ha evidenziato a carico del rachide cervico-lombare, la presenza di note di spondiloartrosi cervico-lombare, delle discopatie protrusive nel tratto L1-L5 e di un'ernia discale in L5-S1 causa di una radicolopatia. In aggiunta, in base alla documentazione sanitaria e strumentale allegata al verbale della CMO di OMISSIS in data OMISSIS, ma anche alla documentazione sanitaria allegata al ricorso, effettuata al termine della missione in territorio estero, si rileva anche una anterolistesi degenerativa in L5-S1 che delineano una condizione di sofferenza cronica che in linea con la dichiarazione di lesione traumatica allegata può ricondursi, quantomeno in maniera concausale al servizio prestato dal Ten. Col. OMISSIS nell'ambito dell'Aeronautica Militare, tenuto conto anche dei ripetuti traumatismi e delle micro-sollecitazioni a carico del rachide documentati dalle relazioni allegate.

Difatti, sebbene la causa principale di discopatia degenerativa sia la disidratazione dei dischi intervertebrali, conseguenza diretta dell'invecchiamento, è notorio che essi sono costituiti principalmente da acqua, di modo da essere flessibili e allo stesso tempo molto robusti agli insulti. Con il processo di disidratazione tendono ad appiattirsi, entrando in contatto con i nervi spinali e causando dolore ma, oltre all'invecchiamento, altre condizioni possono favorire l'insorgenza di una discopatia degenerativa quali i/il:

- **microtraumi ripetuti alla schiena, come nel caso dei pazienti che praticano sollevamento pesi, equitazione, calcio ed altri sport ad elevato impatto per la colonna;**

- **sovrappeso e obesità;**
- sedentarietà;
- dieta non equilibrata;
- **lavori stressanti per la colonna vertebrale.**

Sta di fatto, però, che trattasi di patologia cronica a carico del rachide in toto, in cui la storia lavorativa del ricorrente, ricostruita minuziosamente tramite i rapporti informativi allegati, pone evidenza di uno specifico periodo d'impiego - 2018-2019 - nel OMISSIS in cui il ricorrente è stato impiegato nella: "movimentazione manuale dei carichi quali mansioni correlate all'incarico di Comandante, Nucleo Passengers, Nucleo Cargo, ovvero di specifiche mansioni ricoperte anche dal Comandante e titolare delle misure di prevenzione e protezione e di sorveglianza sanitaria come attività di coordinamento nelle operazioni di carico e scarico di materiali vari in aeroporto e in porto, e del loro stoccaggio e custodia, mansioni verificate con documentazione fotografica come svolte personalmente dal Comandante", quanto sopra evidenziato da una "Dichiarazione di lesione traumatica" redatta a cura dell'Ufficiale sanitario competente in territorio estero.

Ebbene, la patologia artrosica della colonna con associate discopatie, trae origine prioritariamente dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, **in cui appaiono però determinanti per una genesi precoce e peggiorativa del quadro clinico, una serie di cause accessorie, tra le quali spicca la postura protratta e/o i traumatismi ripetuti, tipici della mansione/i esercitata/e dal ricorrente.** Difatti, nell'eziopatogenesi delle

SENT. NR. 27/2025/M

patologie cronico-degenerative del rachide concorrono, anche in modo sinergico, i rischi connessi all'attività di controllore di volo e quelli inerenti alla specifica mansione di Comandante, Nucleo Passenger, Nucleo Cargo, in cui le posture obbligate, le vibrazioni trasmesse al corpo intero ed il microclima sfavorevole (hangar, tende campali, esterno) comportano nei dischi intervertebrali l'amplificazione favorente l'espressione di malattia, degli effetti nocivi della movimentazione manuale dei carichi e delle vibrazioni.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c. in favore di OMISSIS, in complessivi € 2.659,00 oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, se dovuti, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali e sulla base dei minimi per un giudizio di valore indeterminato a complessità media.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di Ministero della Difesa Aeronautica Militare in persona del Ministro p.t., così provvede:

a) accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara che l'odierno ricorrente è affetto da Spondiloartrosi diffusa con ernie discali L4-L5 e L5-S1 con edema reattivo della spongiosa, o ancor meglio da Lomboartrosi con discopatie protrusive multiple a medio-severa incidenza funzionale e con segni EMG accertati di radicolopatia L5 a sinistra di natura post traumatica, e che tale infermità è da considerarsi

SENT. NR. 27/2025/M

dipendente da causa di servizio e da ascrivere ai fini indennitari e

pensionistici con ascrizione alla tabella A 6^ ctg. giusta DPR n. 915/78

e s.m.i. per identità col punto 18), le nevriti e i loro esiti permanenti.

b) condanna il Ministero della Difesa Aeronautica Militare in persona

del Ministro p.t. a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze

del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00 oltre IVA, CPA,

rimborso forfettario e contributo unificato, se dovuti.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in

materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della

segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e

degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente

coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 18.3.2025.

IL GIUDICE UNICO

Marco Catalano

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 20 marzo 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le

generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del

ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 20 marzo 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente